

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 27

Nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR)

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione, il nuovo *Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR)* del Comune di Cugnasco-Gerra.

In linea generale sottolineiamo - come fu il caso per il nuovo Regolamento organico comunale (ROC), e probabilmente come lo sarà per tutti gli altri regolamenti settoriali di cui il Comune dovrà dotarsi nei prossimi mesi - che la linea tracciata dal Municipio è quella di allestire regolamenti snelli che contengano delle normative essenziali, chiare e semplici. Nella fattispecie, rispetto ai testi in vigore nei due Comuni aggregati, abbiamo tralasciato le norme esecutive e di dettaglio che verranno regolate dal Municipio.

Inoltre, segnaliamo che il progetto di questo nuovo Regolamento è stato sottoposto per la verifica preliminare al Dipartimento del territorio (DT), Sezione protezione aria, acqua e suolo e al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL). Il DT non ha formulato osservazioni particolari. La SEL ha proposto alcune modifiche e aggiunte - tra le quali il nome del Regolamento - che sono state fatte proprie dallo scrivente Municipio nel documento che vi presentiamo.

I - Introduzione

Il settore dei rifiuti è regolamentato da innumerevoli disposizioni federali e cantonali, elencate nell'allegato A del Regolamento. Lo stesso è richiamato dall'articolo 1 del RGR.

Queste normative, per evitare l'introduzione di disposizioni ridondanti e quindi per rispettare uno dei principi di tecnica legislativa, non sono state inserite nel nostro testo. Parte di questa legislazione di rango superiore la riprendiamo in questo capitolo del Messaggio, con l'intento di fornire ai Consiglieri comunali una visione che vada oltre le disposizioni locali. *Questi testi sono scritti in corsivo.*

Costituzione federale (CF)

Il primo principio basilare che concerne la protezione dell'ambiente, lo troviamo nella Costituzione federale che all'articolo 73 recita:

“La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo”.

Più precisamente in materia di protezione dell'ambiente, la CF obbliga la Confederazione a legiferare: *“La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi e molesti. Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati”.*

Ai Cantoni spetta il compito di eseguire le prescrizioni in materia, per quanto la legge non lo riserva alla Confederazione (articolo 74 cpv. 3 CF).

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)

La legge quadro nel settore della protezione ambientale è la Legge federale sulla protezione dell'ambiente che stabilisce all'articolo 1:

“Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo”.

L'articolo 2 della stessa, riprende il principio costituzionale della causalità:

“Le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa”.

La legge obbliga a prevenire, nella misura del possibile, la produzione di rifiuti, a riciclarli e a provvedere al loro smaltimento in modo rispettoso dell'ambiente e, per quanto attuabile e ragionevole, entro il territorio nazionale (articolo 30 LPAmb).

Per smaltimento si intende, citiamo: *“... il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica”* (articolo 7 cpv. 6bis LPAmb).

Sono inoltre affidati ai Cantoni la pianificazione della gestione dei rifiuti e l'obbligo di smaltirli (articoli 31 e seguenti).

Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb)

Il Cantone ha adottato la *Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente* per regolamentare, a seguito di quanto statuito dalla LPAmb, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.

A sua volta l'articolo 5 introduce la delega consensuale di determinati compiti ai Comuni e ad altri enti pubblici o a privati:

“Il Consiglio di Stato può delegare ai Comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, compiti di esecuzione, controllo e sorveglianza”. In ogni caso “I Comuni coadiuvano l'autorità cantonale nell'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell'ambiente, segnatamente nella raccolta e scambio di informazioni” (articolo 6 cpv. 1 LALPAmb).

In particolare i Comuni sono competenti, nei limiti stabiliti dal Regolamento della LALPAmb, (estratto dall'articolo 6 cpv. 2 LALPAmb):

- a) *in materia di rilevamento, controllo e risanamento degli impianti a combustione;*
- b) *in materia di fuochi all'aperto e compostaggio;*
- c) *in materia di protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser;*
- d) ***in materia di rifiuti per i compiti loro assegnati dalla legge e da leggi speciali;***
- e) *in materia di inquinamento fonico.*

Più precisamente, in materia di smaltimento dei rifiuti, il Consiglio di Stato affida ai Comuni i seguenti compiti (estratto dall'articolo 17, LALPAmb):

- a) *organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti urbani;*
- b) *organizzare la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento.*

Inoltre la LALPAmb (articolo 17 cpv. 3) prescrive ai Comuni di disciplinare i compiti di loro competenza mediante apposito Regolamento.

In materia di finanziamento delle spese riguardanti i rifiuti, l'articolo 18 conferma **il principio di causalità**:

“I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità”.

Come già indicato, nel campo dello smaltimento dei rifiuti i Comuni detengono compiti di sorveglianza.

L'articolo 5 del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) stabilisce infatti che:

“I Municipi vegliano affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni.

I Municipi ordinano la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno”.

Riprenderemo alcune altre normative applicabili che si situano al di sopra delle disposizioni comunali inerenti la protezione dell'ambiente, nel capitolo II che presenta alcune considerazioni sulla proposta del nuovo RGR per il Comune di Cugnasco-Gerra.

II - Commento ai singoli articoli del nuovo RGR

In merito agli articoli del progetto di Regolamento che, a giudizio del Municipio, potrebbero richiedere ulteriori commenti o puntualizzazioni, si osserva quanto segue:

Parte I – Norme generali del nuovo RGR

Articolo 3: Adesione ai Consorzi.

La possibilità di procedere in questa direzione - soluzione scelta e applicata già dai Comuni aggregati (Gerra Verzasca e Cugnasco) parecchi anni orsono - è prevista dall'articolo 17 cpv. 2 LALPAmb:

“I Comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati”.

Articolo 7: Produzione e riciclaggio dei rifiuti, raccolte separate.

Articolo 8: Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

Articolo 9: Rifiuti non raccolti.

Articolo 10: Scarti vegetali.

Il testo di questi articoli considera e riprende le **normative federali e cantonali** applicabili, segnatamente:

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)

Articolo 3: Definizioni.

- 1) Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche nonché gli altri rifiuti di composizione analoga.
- 2) Sono rifiuti speciali quelli designati come tali nell'elenco dei rifiuti emanato secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico dei rifiuti.

Trattamento di determinati rifiuti

Articolo 6: Rifiuti urbani.

I Cantoni provvedono affinché i rifiuti riciclabili contenuti nei rifiuti urbani, come quelli di vetro, carta, metallo o tessili, siano per quanto possibile raccolti separatamente e riciclati.

Articolo 7: Rifiuti compostabili.

- 1) *I Cantoni incoraggiano il singolo, segnatamente con l'informazione e la consulenza, a riciclare egli stesso i rifiuti compostabili (riciclaggio in giardino, sull'aia, di quartiere).*
- 2) *Se i singoli non hanno la possibilità di riciclare essi stessi i loro rifiuti compostabili, i Cantoni provvedono affinché tali rifiuti siano, per quanto possibile, raccolti separatamente e riciclati.*

Articolo 8: Rifiuti speciali.

- 1) *I Cantoni provvedono affinché le piccole quantità di rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche e dalle piccole industrie siano raccolte separatamente e trattate.*
- 2) *Provvedono segnatamente ad istituire centri di raccolta e, se necessario, ad eseguire regolarmente raccolte.*

Articolo 9: Rifiuti edili.

- 1) *Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non può mischiare i rifiuti speciali con gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo seguente:*
 - a) *materiale di scavo e di sgombero non inquinato;*
 - b) *rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una discarica per materiali inerti;*
 - c) *rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche;*
 - d) *altri rifiuti.*
- 2) *Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti sul cantiere, può separarli altrove.*
- 3) *L'autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie, se così facendo una parte dei rifiuti può essere riciclata.*

Articolo 10: Divieto di mischiare.

Il detentore di rifiuti non può mischiarli ad altri rifiuti o a sostanze additive, se l'operazione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanza nociva nei rifiuti per adempiere prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito.

Articolo 11: Obbligo di bruciare.

I Cantoni provvedono affinché i rifiuti urbani, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili, nella misura in cui non possano essere riciclati, siano bruciati in impianti idonei. Se ecologico, è ammesso anche un trattamento con altri procedimenti termici.

La legislazione cantonale, precisamente il **Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR)**, determina due categorie di raccolte separate.

Della prima (articolo 6 cpv. 1 ROTR) - *ripresa nel nuovo RGR al cpv. 1 dell'articolo 8* - fanno parte le raccolte separate che il Comune è tenuto ad organizzare; la seconda categoria (articolo 6 cpv. 2 ROTR) - *ripresa nel cpv. 2 dell'articolo 8 RGR* - indica le raccolte separate che il Comune può organizzare:

Dal Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR):

Articolo 6: Raccolta separata dei rifiuti urbani.

- 1) *I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti (art. 6 e 8 OTR):*
 - *ingombranti combustibili non riciclabili;*
 - *carta e cartone;*
 - *vetro;*
 - *ferro minuti, latta ed alluminio;*
 - *ingombranti metallici;*
 - *rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;*
 - *rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno.*

2) *I Comuni possono organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:*

- *tessili e scarpe;*
- *bottiglie per bevande in PET;*
- *rifiuti speciali come tubi fluorescenti;*
- *rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso.*

Si rileva che nel Comune di Cugnasco-Gerra le raccolte facoltative elencate al cpv. 2 dell'articolo 6 ROTR, ad eccezione degli pneumatici, sono a disposizione dell'utente.

In ogni caso, il cpv. 3 dell'articolo 8 RGR conferisce al Municipio la competenza di decidere in merito, considerando l'evoluzione futura nel settore della gestione dei rifiuti.

Sempre in ambito delle raccolte separate si introduce il discorso della raccolta e del trattamento degli scarti vegetali.

Al riguardo l'articolo 7 ROTR stabilisce che *"I Comuni sono tenuti ad organizzare la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati (art. 7 OTR). Essi possono provvedervi in proprio, con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Essi regolano il servizio nel loro regolamento (art. 17 cpv. 3 LALPAmb)"*.

Al momento attuale, con le due piazze di compostaggio oggi a disposizione (Gerre di Sotto e Cugnasco) ci troviamo in una situazione di transizione.

È infatti in previsione la creazione di una nuova struttura adibita al compostaggio dei rifiuti verdi sul Piano di Magadino.

Il compostaggio dei rifiuti vegetali sarà un tema che andrà ripreso ed elaborato, durante questo quadriennio, in vista di offrire un servizio che rispecchi le esigenze e soddisfi tutti i requisiti di legge previsti. Se una nuova struttura potrà essere da supporto e da soluzione, sarà premura dell'Esecutivo di approfondire seriamente questa via.

Parte II – Tasse del nuovo RGR

Articolo 14: Finanziamento – principio.

La norma ribadisce la volontà del Comune di coprire i costi del settore mediante l'applicazione di tasse conformi al principio della causalità, sancito a livello costituzionale (articolo 73 della CF).

Il concetto di causalità è ripreso e meglio definito dall'articolo 32a LPAmb che recita:

Articolo 32a: Finanziamento dello smaltimento.

- 1) *I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:*
 - a) *del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;*
 - b) *dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;*
 - c) *degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;*
 - d) *degli interessi;*
 - e) *degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.*
- 2) *Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.*
- 3) *I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.*
- 4) *Le basi per il calcolo sono a disposizione del pubblico.*

Articolo 15: Tasse.

Si conferma il sistema di tassazione “*tassa sul sacco*” - composto dalla *tassa base* e dalla *tassa sul sacco* o sul contenitore - per il territorio al Piano e il sistema di tassazione forfetario per economia domestica per la frazione di Gerra Verzasca, dove non vige la raccolta mediante il sacco tassato.

Un'estensione anche per la frazione di Gerra Verzasca della “*tassa sul sacco*” non è stato un argomento approfondito, in quanto si attendono gli sviluppi nel discorso aggregativo in corso.

Articolo 16: Tassa base annua.

Articolo 17: Tassa sul sacco e sui contenitori.

Nel nuovo Regolamento comunale trova conferma, nel contesto del sistema di tassazione denominato “*tassa sul sacco*”, il prelievo di due tasse distinte, e meglio:

- **tassa base annua:** serve a coprire i costi relativi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e alle raccolte separate;
- **tassa sul sacco e sui contenitori:** destinata a coprire i costi di smaltimento dei RSU.

Il RGR fissa la **tassa base** con una forchetta da Fr. 70.- a Fr. 150.- per le economie domestiche. Rispetto alle norme in vigore nell'ex Comune di Cugnasco l'importo massimo è stato portato da Fr. 120.- a Fr. 150.-.

Nell'ex Comune di Gerra, a livello di regolamento, la *tassa* era unica ed ammontava a Fr. 70.- per utente/anno.

L'ammontare massimo della *tassa* per i commerci, artigiani, industrie e servizi (non contemplata dal Regolamento dell'ex Comune di Gerra, ma unicamente da quello di Cugnasco) è stato aumentato da Fr. 240.- a Fr. 270.- (nel 2008, sempre a Cugnasco, è stata applicata la *tassa* di Fr. 140.-).

Per la **tassa sul sacco** abbiamo il seguente confronto:

Sacco litri	Importi fissati Cugnasco-Gerra	Nuovo RGR		Ex-Regolamento di Cugnasco		Ex-Regolamento di Gerra Verzasca	
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
17	0.80	0.60	1.20	0.50	0.95	0.50	0.95
35	1.50	1.20	2.20	1.00	1.80	1.00	1.80
60	2.90	2.50	4.50	2.00	3.60	2.00	3.60
110	5.40	5.00	7.50	3.80	5.80	3.80	5.80
Braccialeto	30.00	30.00	42.00	25.00	38.00	25.00	38.00

Il Municipio, mediante apposita ordinanza, fisserà annualmente gli importi sia della *tassa base* che della *tassa sul sacco*.

In questo ambito si porta a conoscenza del Consiglio comunale la situazione finanziaria del servizio gestione rifiuti, riportata nelle pagine seguenti:

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

COSTI E RICAVI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

SPESE	CONSUNTIVO 2008			PREVENTIVO 2009		
	Smaltimento RSU	Raccolte separate Raccolta RSU	Totale	Smaltimento RSU	Raccolte separate Raccolta RSU	Totale
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Acquisto contenitori rifiuti		725.05	725.05		500.00	500.00
Energia Elettrica		191.85	191.85		450.00	450.00
Materiali per servizio raccolta rifiuti		5'573.75	5'573.75		4'500.00	4'500.00
Manutenzione contenitori		2'044.35	2'044.35		2'800.00	2'800.00
Noleggio macchinari		0.00	0.00		450.00	450.00
Affitto sedime patriziale piazza compostaggio Cugnasco		500.00	500.00		500.00	500.00
Prestazioni di terzi per raccolta rifiuti		360.00	360.00		1'400.00	1'400.00
Raccolte separate		67'778.70	67'778.70		70'000.00	70'000.00
Gestione e manutenzione piazze compostaggio		13'392.80	13'392.80		12'000.00	12'000.00
Fabbricazione, logistica e vendita sacchi tassati	13'794.05		13'794.05	13'000.00		13'000.00
Consorzio Sud Bellinzona	76'505.40	106'896.35	183'401.75	75'860.40	114'281.35	190'141.75
Ammortamento investimenti		11'400.00	11'400.00		10'260.00	10'260.00
Interesse investimenti		2'679.00	2'679.00		2'411.00	2'411.00
Prestazioni operai	29'000.00	29'000.00	58'000.00	30'450.00	30'450.00	60'900.00
TOTALE SPESE	119'299.45	240'541.85	359'841.30	119'310.40	250'002.35	369'312.75

RICAVI	Smaltimento RSU	Raccolte separate Raccolta RSU	Totale	Smaltimento RSU	Raccolte separate Raccolta RSU	Totale
	Fr.	Fr.	Fr.			
Tassa base *		119'206.75	119'206.75		130'000.00	130'000.00
Vendita sacchi tassati	73'874.10		73'874.10	75'000.00		75'000.00
Altri recuperi		7'260.00	7'260.00		15'000.00	15'000.00
TOTALE RICAVI	73'874.10	126'466.75	200'340.85	75'000.00	145'000.00	220'000.00

SALDI - DISAVANZO DEL SERVIZIO	45'425.35	114'075.10	159'500.45	44'310.40	105'002.35	149'312.75
---------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Grado di copertura	61.92%	52.58%	55.67%	62.86%	58.00%	59.57%
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Simulazione risultato Grado di copertura auspicato 80% in base ai dati di preventivo 2009			
Costi		Fr.	370'000.--
- Riduzione costo smaltimento RSU (-30% legato al costo smaltimento fatturato da ACR dal 1.1.2010)		Fr.	- 25'000.--
Costo effettivo		Fr.	345'000.--
- Ricavi		Fr.	- 220'000.--
Saldo (disavanzo = 36% del costo globale)		Fr.	125'000.--
Incremento prezzo vendita tasa sacco	Aumento costo sacco tassato + 20%	Fr.	- 15'000.--
Aumento tasa base *	a Fr. 110.- *	Fr.	- 35'000.00
Disavanzo		Fr.	75'000.--
Grado di copertura globale			78,26%

* Tassa base:

2008: Cugnasco Fr. 80.-, Gerra Fr. 70.-

2009: Fr. 70.-per l'intero nuovo Comune

Come traspare chiaramente da questi dati il Municipio, al momento di stabilire, mediante Ordinanza, le tasse valevoli a partire dal 2010, dovrà operare un'approfondita analisi del settore fissando gli obiettivi che si intendono raggiungere, valutare le potenzialità di razionalizzazione e di risparmio finanziario e, infine, garantire un grado di copertura della spese visto nell'ottica della situazione finanziaria globale del Comune. La valutazione economica appena operata, prevede di riaffermare il grado di copertura dell'80% dei costi. Tutto ciò sempre considerando una buona qualità del servizio che si sta offrendo all'utenza.

Articolo 18: Tasse per la frazione di Gerra Verzasca.

Sono state riprese le posizioni tariffarie e gli importi in vigore nell'ex Comune di Gerra, con un'unica modifica atta a equiparare il minimo della tassa forfettaria per le residenze primarie e secondarie al minimo per utenti non domiciliati nel Comune con 2 abitazioni, 1 al Piano e 1 in Valle, che passa dai precedenti Fr. 180.- agli attuali Fr. 150.-.

Articolo 29: Infrazioni.

Si segnala al Consiglio comunale che l'importo massimo della multa non è quello stabilito dalla Legge organica comunale (Fr. 10'000.-, articolo 145 cpv. 2).

L'articolo 12 ROTR prescrive che *“In deroga all'art. 3 cpv. 3 RLaLPAmb, le contravvenzioni all'art. 7 sono punite dal Municipio con la multa fino al massimo di fr. 20'000-. La procedura è regolata dagli art. 147 segg. della legge organica comunale”*.

Articolo 30: Entrata in vigore.

L'entrata in vigore del Regolamento avverrà con l'approvazione dell'Autorità cantonale (articolo 190 cpv. 1 della Legge organica comunale), quindi nei primi mesi del 2010. Il Municipio ritiene di dover indicare nel Regolamento che le norme relative alle tasse (Capitolo II, articoli 14 e seguenti) entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010.

Per il 2009, le tasse vengono prelevate secondo i Regolamenti in vigore nei due Comuni aggregati. Con Ordinanza del 12 ottobre 2009 lo scrivente Municipio ha fissato gli importi validi per il 2009. La tassa base - annessa al sistema di tassazione *“tassa sul sacco”* - è stata unificata a Fr. 70.- per utente. Invariate, rispetto al 2008, le tasse riguardanti la frazione di Gerra Verzasca.

III – Procedura di approvazione

Preavviso commissionale: l'esame del messaggio compete principalmente alla Commissione delle petizioni (articolo 172 della Legge organica comunale – LOC - e articolo 22 del Regolamento comunale). La Commissione della gestione è competente per quanto riguarda gli aspetti finanziari legati alle tasse (articolo 172 cpv. 3 lett. b) LOC; articolo 30 lett. d) del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni).

Quoziente di voto: per l'approvazione del regolamento è sufficiente l'adesione della maggioranza semplice dei Consiglieri comunali, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Legislativo (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

A vostra disposizione per qualsiasi delucidazione al riguardo, invitiamo cortesemente il Consiglio comunale a voler deliberare come segue:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR).

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l'esame: **Petizioni e Gestione**

Allegato:

progetto RGR

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(RGR)**

(del)

I - Norme generali

Art. 1:

Basi legali

Il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) ha la sua base legale nelle norme federali e cantonali elencate nell'allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2:

Compiti

- 1) Il Comune provvede in particolare a:
 - a) organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU);
 - b) organizzare la raccolta separata degli ingombranti, dei rifiuti riciclabili e degli altri tipi di rifiuti;
 - c) svolgere gli ulteriori compiti affidati dal Cantone ai Comuni dalla legislazione federale e cantonale in materia.
- 2) Il Comune può organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Rimangono riservate le competenze spettanti ai Consorzi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
- 3) Il Comune promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
- 4) Il Municipio stabilisce mediante ordinanze le normative tecniche inerenti allo svolgimento del servizio. L'ordinanza elenca i rifiuti che sono considerati dal servizio svolto dal Comune, le modalità e i sistemi di raccolta e la sua organizzazione.

Art. 3:

Adesione ai Consorzi

Per la raccolta dei rifiuti il Comune fa parte dei seguenti Consorzi:

- a) Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, per il territorio al Piano;
- b) Consorzio raccolta spazzature Valle Verzasca, per la frazione di Gerra Verzasca.

Art. 4:

Principio

- 1) Il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è istituito come servizio pubblico.
- 2) Possono essere smaltiti da parte dei servizi comunali unicamente i rifiuti prodotti nel comprensorio comunale di Cugnasco-Gerra.
- 3) Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dalle attività commerciali e artigianali, dai servizi pubblici e privati.
- 4) Il Comune non è tenuto a smaltire ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e agricole. In questi casi gli utenti devono rivolgersi direttamente ai servizi pubblici e privati preposti, assumendosi i relativi costi.

Art. 5:

Obbligatorietà

- 1) La consegna dei rifiuti è obbligatoria su tutto il territorio comunale secondo le norme del presente Regolamento.
- 2) Il Municipio organizza il servizio e stabilisce i luoghi, le piazze di raccolta e le modalità di consegna, se del caso in accordo con gli organi consortili.

Art. 6:

Deroghe

Il Municipio può, in casi particolari, autorizzare un utente a smaltire i propri rifiuti con mezzi propri, come pure obbligare un utente ad effettuare in proprio la raccolta dei rifiuti.

Art. 7:

Produzione e riciclaggio dei rifiuti, raccolte separate.

- 1) Gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
- 2) Gli utenti devono praticare nel miglior modo possibile le raccolte separate dei rifiuti e, laddove possibile, realizzare in proprio il compostaggio degli scarti che si prestano a tale trattamento.

Art. 8:

Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

- 1) Il Municipio è tenuto ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) ingombranti combustibili non riciclabili;
 - b) carta e cartone;
 - c) vetro;
 - d) ferro minuto, latta e alluminio;
 - e) ingombranti metallici;
 - f) rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
 - g) rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno;

- 2) Il Comune può organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) tessili e scarpe;
 - b) bottiglie per bevande in PET;
 - c) rifiuti speciali come tubi fluorescenti e lampadine a risparmio energetico;
 - d) rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso.

- 3) La competenza di decidere l'introduzione o la soppressione delle raccolte separate di cui al cpv. 2 come pure di altri rifiuti la cui raccolta separata è facoltativa, è demandata al Municipio. Il Municipio fissa i particolari mediante ordinanza.

Art. 9:

Rifiuti non raccolti

- 1) Sono esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti solidi e liquidi che necessitano di uno smaltimento particolare. Ad esempio:
 - a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli e grassi vegetali;
 - c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
 - e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - f) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - g) i residui di laboratori fotografici;
 - h) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
 - i) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo, i pesticidi;
 - j) le emulsioni bituminose;

- k) gli scarti di macellazione e le carcasse di animali (da consegnare direttamente all'apposito Centro di raccolta di Losone);
 - l) gli apparecchi elettrici ed elettronici;
 - m) pesticidi, insetticidi, diserbanti;
 - n) le batterie di motociclette e di autovetture;
 - o) i medicinali;
 - p) i materiali di scavo e di demolizione;
 - q) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti, ceneri;
 - r) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli articoli 2 e 8.
- 2) Questi rifiuti devono essere opportunamente smaltiti, conformemente alle disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 10:

Scarti vegetali

- 1) Il Comune, per il territorio al Piano, organizza il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati.
- 2) Vi provvede in proprio, oppure con altri Comuni oppure può affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

Art 11:

Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) mediante i sacchi ufficiali tassati

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) deve avvenire utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati. Il Municipio stabilisce la dotazione dei sacchi disponibili.
- 2) Il Municipio può autorizzare gli utenti che possiedono un contenitore privato secondo l'articolo 12 del presente Regolamento, ad utilizzare il braccialetto ufficiale tassato in sostituzione del sacco ufficiale tassato.

Art 12:

Contenitori privati

- 1) Il Municipio può autorizzare determinate categorie di utenti (ad esempio: esercizi pubblici, istituti, case d'appartamenti) a dotarsi del contenitore privato.
- 2) Gli oneri d'acquisto e di manutenzione, spettano al privato.

Art. 13:

Divieti

- 1) È proibito scaricare, depositare, anche temporaneamente, i rifiuti come pure i detriti provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, nei corsi d'acqua, nelle cunette e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo pubblico.
- 2) È vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte dei privati senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.
- 3) Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti o detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli o macchinari su terreni pubblici e privati è vietato.
- 4) È pure vietato immettere nelle canalizzazioni della fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti solidi, liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli d'inquinamento per le acque del sottosuolo.
- 5) I recipienti (cestini) stradali servono unicamente ai passanti. È vietato il loro utilizzo da parte dei privati per il deposito di rifiuti di ogni genere.

II - Tasse

Art. 14:

Finanziamento - principio

Il Comune finanzia i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.

Art. 15:

Tasse

- 1) Al Piano vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base annua ed una tassa sul sacco o sul contenitore (articoli 16 e 17).
- 2) Nella frazione di Gerra Verzasca si applica il sistema della tassa forfettaria per economia domestica rispettivamente per utente (articolo 18).

Art. 16:

Tassa base annua

- 1) La tassa base annua serve a coprire i costi relativi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e alle raccolte separate.
- 2) Le tasse base sono fissate dal Municipio, entro i seguenti importi minimi e massimi:

	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
a) economie domestiche	Fr. 70.--	Fr. 150.--
b) commerci, artigianati, industrie, servizi	Fr. 100.--	Fr. 270.--

- 3) È soggetto al pagamento della tassa base l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

Art. 17:

Tassa sul sacco e sui contenitori

- 1) La tassa sul sacco e sui contenitori è destinata alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce i prezzi di vendita.
- 3) Sono fissati i seguenti importi minimi e massimi:

	Importo minimo: Fr.	Importo massimo Fr.
<hr/>		
Sacco da 17 litri	0.60	1.20
Sacco da 35 litri	1.20	2.20
Sacco da 60 litri	2.50	4.50
Sacco da 110 litri	5.00	7.50
Braccialetto per contenitori da 800 litri	30.00	42.00

Art. 18:

Tasse per la frazione di Gerra Verzasca

1) Per la frazione di Gerra Verzasca vengono prelevate le seguenti tasse forfettarie:

Categoria di utenti	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
1. Residenze primarie e secondarie	150.--	250.--
2. Esercizi pubblici con alloggio	1'600.--	2'000.--
3. Esercizi pubblici senza alloggio	700.--	1'000.--
4. Negozi, magazzini, laboratori, industrie, attività commerciali e di servizio, amministrazioni pubbliche e private, garages, ecc.	400.--	600.--
5. Affittacamere, tassa unica comprensiva di quella relativa all'appartamento occupato dall'utente che svolge l'attività di affittacamere, se le camere date in locazione fanno parte dello stesso stabile	300.--	500.--
6. Utenti domiciliati nel Comune con 2 abitazioni, 1 al Piano e 1 in Valle	150.--	300.--

2) È soggetto al pagamento della tassa l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

Art. 19:

Distribuzione

- 1) Il Municipio stabilisce le modalità di distribuzione dei sacchi all'utenza facendo pure capo a negozi, commerci, servizi pubblici e privati.
- 2) Al rivenditore si concede una provvigione per ogni sacco venduto. Il Municipio definisce l'importo.
- 3) Il Municipio, mediante ordinanza, determina le modalità di collaborazione con i rivenditori.

Art. 20:

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Se il servizio è assoggettato, tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento e nelle relative ordinanze municipali d'applicazione, sono maggiorati dell'IVA.

Art. 21:

Determinazione delle tasse

- 1) Le tasse sono fissate annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti ed i massimi stabiliti dagli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento.
- 2) L'ordinanza stabilisce l'epoca dell'emissione e il termine di pagamento delle tasse di cui agli articoli 16 e 18.
- 3) Fanno stato tutti i costi del servizio, contenuti nel preventivo del Comune dell'anno per il quale la tassa è stabilita.

Art. 22:

Casi speciali

- 1) Le economie domestiche composte da persone domiciliate con bambini fino a tre anni o da persone che soffrono d'incontinenza, possono chiedere al Municipio la riduzione e l'esenzione della tassa base.
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la misura dell'aiuto per queste cerchie di utenti
- 3) Il controvalore è contabilizzato alle uscite del Dicastero Previdenza sociale, Servizio assistenza.

Art. 23:

Feste e manifestazioni

Il Municipio può assoggettare al pagamento della tassa sul sacco le persone, enti e associazioni che organizzano, sul territorio comunale, attività, feste e manifestazioni non destinate esclusivamente ai cittadini residenti del Comune di Cugnasco-Gerra, e che lasciano a carico del Comune lo smaltimento importante di rifiuti senza riferimento ad un'attività economica locale già tassata.

Art. 24:

Procedura di reclamo

- 1) Contro l'ammontare della tassa annua (articolo 16) e della tassa forfettaria per gli utenti della frazione di Gerra Verzasca (articolo 18) è data facoltà di reclamo al Municipio.
- 2) Il reclamo deve essere presentato, per iscritto, al Municipio entro il termine di pagamento.
- 3) Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).

Art. 25:

Esecutività delle fatture - incasso forzato

- 1) La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.
- 2) Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 26:

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

III - Disposizioni finali

Art. 27:

Misure particolari

Per quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio prende le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza, come pure per garantire l'accurato svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento.

Art. 28:

Controlli

- 1) Gli incaricati del Comune, dei Consorzi raccolta rifiuti e dell'assuntore del servizio di raccolta dei rifiuti, sono autorizzati ad effettuare i controlli su tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi ed i contenitori per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne la proprietà.
- 2) Per lo svolgimento dei controlli, il Municipio può avvalersi dell'uso della videosorveglianza. Lo specifico Regolamento comunale disciplina la materia.

Art. 29:

Infrazioni

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali d'applicazione e alle decisioni del Municipio, sono punite da quest'ultimo mediante la procedura di contravvenzione. L'importo massimo della multa è di Fr . 20'000.-.
- 2) La procedura è regolata dagli articoli 147 seguenti della Legge organica comunale.

Art. 30:

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2) Il Capitolo II relativo alle tasse, entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il

Pubblicato dal ... al ...

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il ...

Regolamento aggiornato al ...

Allegato A

Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, (ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996.
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001